

**SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA**

**CIRCOLARE N. 03 – DEL 19.01.2018**

**OGGETTO:**

- 1) Disabili: dall'1-1-2018 obbligo per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti**
- 2) Beni concessi al dipendente entro soglia di esenzione: chiarimenti AE su cumulabilità di beni già tassati**

**1) Disabili: dall'1-1-2018 obbligo per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti**

Si rammenta che dall'1-1-2018 i datori di lavoro con più di 14 dipendenti, dovranno assolvere l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni.

Il Jobs Act, Dlgs 151/2015, infatti, è intervenuto a modificare la legge 68/1999, con l'obiettivo di favorire ed incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità fisica e/o psichica. Tale obbligo era previsto dal 2017 ma rinviato al 2018 per effetto del decreto Milleproroghe.

I datori che già si trovano nella fascia tra 15 (compreso) e 35 dipendenti computabili, a prescindere dall'effettuazione di nuove assunzioni, entro il 2 marzo dovranno pertanto provvedere a coprire la quota di riserva, pena una sanzione pari a 153,20 euro al giorno per ciascuna persona disabile non occupata, per ciascun giorno in cui vigeva l'obbligo.

I datori che invece supereranno successivamente all' 1-1-2018 la soglia delle 14 unità, dovranno coprire la quota entro 60 giorni.

I suddetti datori di lavoro, precedentemente esentati, entro il 31 gennaio dovranno anche trasmettere telematicamente la denuncia disabili.

Tutti i datori di lavoro cui sia stato attribuito un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono decidere per l'esonero dall'obbligo assunzione, pagando un importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto.

**2) Beni concessi al dipendente entro soglia di esenzione: chiarimenti AE su cumulabilità di beni già tassati**

L'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale Lombardia) - con Interpello del 14-12-2017, n. prot. 904-1353 - ha precisato che tutti i beni e i servizi concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti nell'anno di riferimento concorrono al superamento della soglia pari ad € 258,23, ex art. 51, comma 3 del TUIR, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano, singolarmente considerati, già tassati perché superiori alla predetta soglia.

L'Agenzia ha anche chiarito che la soglia di € 258,23 trova applicazione non solo per i prodotti dell'azienda ceduti al dipendente, ma più in generale per tutti i compensi in natura forniti al dipendente e ai suoi familiari.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Direzione regionale Lombardia, l'istante sosteneva che non doveva essere tassato il valore del buono spesa di ammontare inferiore a 258,23 euro, erogato al dipendente a cui era già stata assegnata l'autovettura aziendale ad uso promiscuo, regolarmente tassata sulla base del valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI.

In sostanza secondo l'istante solo gli importi non tassati in capo al dipendente rilevano ai fini del raggiungimento del limite di esenzione pari a 258,23 euro, con la conseguenza che solo tali importi, superando il limite, comportano la tassazione di tutto il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente fin dal primo centesimo. Viceversa, se il bene o il servizio reso al lavoratore è già assoggettato a tassazione, pur su valore convenzionale, il suo valore non rileva ai fini del raggiungimento della soglia dei 258,23 euro.

Di diverso avviso, come sopra anticipato, la Direzione regionale della Lombardia che, richiamando la circolare del Ministero delle finanze 16/07/1998 n. 188, precisa che la previsione di cui all'art. 51, c. 3 del TUIR, costituisce un principio di carattere generale applicabile anche ai beni e servizi specificati nel successivo comma 4, tra i quali rientra anche l'assegnazione dell'autoveicolo aziendale ad uso promiscuo.

Pertanto, viene confermato che la soglia di 258,23 euro trova applicazione non solo per i prodotti dell'azienda ceduti al dipendente, ma più in generale per tutti i compensi in natura forniti al dipendente e ai suoi familiari.

La Direzione regionale della Lombardia rammenta anche che secondo la circolare 326E/1997 il riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito deve essere inteso nel senso che non concorre - invece - alla formazione del reddito quanto il dipendente ha corrisposto con il metodo del versamento o della trattenuta da parte del datore di lavoro.